

Io, per conseguenza, prego vivamente il Governo e la Commissione di voler considerare quello che io dico, anche perchè potrebbe avvenire questo: che la questione dovesse essere decisa dal prefetto in un momento di elezioni politiche; e lascio pensare con quale libertà e con quale serenità si avrebbe il giudizio del prefetto e come si potrebbe accettare dall'una delle parti, dalla parte che avesse avuto il torto, la decisione del prefetto in questo caso.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ma lei, onorevole Bacchelli, a chi vorrebbe affidare questa cura?

BACCHELLI. Lo domanda a me? Io critico la proposta che ho davanti: non sono mica il Governo io! Nè debbo venire a presentare delle controproposte! Io critico come non costituzionale la proposta che è contenuta in questo disegno di legge.

VIAZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIAZZI. Io mi associo alle osservazioni dell'onorevole Bacchelli. In verità, mi pare che la disposizione di questo articolo sia di una gravità assolutamente eccezionale.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ma se spaventa tanto questo articolo, lo buttiamo subito a mare. Era per deferire soltanto alla proposta dell'onorevole Bacchelli che io avevo fatta la mia domanda: ma non si creda che noi teniamo a questo articolo, perchè esso è insignificante, intendiamoci!

VIAZZI. Sta benissimo; ma il Governo mantiene questo articolo?

Voci. No, lo butta a mare.

VIAZZI. ...Perchè, invece del prefetto, non potrebbe essere la Giunta provinciale amministrativa?

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ma perchè date tanta importanza a questo articolo? Non si sa proprio perchè! (*Commenti — Conversazioni*).

Una voce. State facendo le trattative private? (*ilarità*).

VIAZZI. Insomma, io dico che al prefetto, con questo articolo, si danno attribuzioni assolutamente esorbitanti.

In verità, non si tratta di deferire al prefetto una pronunzia di diritto. Il prefetto qui dovrebbe valutare non se si debba pagare un dato canone, ma quale sia la cifra di questo canone.

Ora, questo apprezzamento importa una valutazione di diritto indirettamente, e una valutazione gravissima di fatto per ciò che riguarda il singolo caso concreto.

L'onorevole Bacchelli ha rilevato egregiamente come una facoltà di tal natura possa dar luogo ad esorbitanze, massime in momenti eccezionali.

Non vogliamo essere soverchiamente pessimisti; ma non vogliamo neanche essere soverchiamente ottimisti.

Di fronte alle competizioni dei partiti locali, di fronte ai dibattiti dei partiti politici, questo prefetto che a un dato momento può intervenire a decidere sulla cifra di un determinato canone che si deve corrispondere da un comune, ha nelle mani il mezzo di esercitare delle vere e proprie sopraffazioni. Perciò io credo che ben si provvederebbe deferendo, invece che al prefetto, tale facoltà a un consesso che offra maggiori garanzie di obbiettività, di indagini e di ricerche, e di serenità di giudizio.

Ora non dobbiamo essere estemporanei: io vedo in condizioni senza dubbio di maggior garanzia di quella che possono presentare i prefetti, il funzionamento in molte provincie della Giunta provinciale amministrativa. Si può quindi pensare ad un consesso qualsiasi; ma intanto non votiamo questa disposizione come è formulata nell'articolo di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Nava.

DE NAVA. Io prego la Camera di non decidere senza ponderare bene la questione. Bisogna anzitutto ricordare quello che succede secondo la legislazione vigente.

Non vi è alcuna disposizione, nelle nostre leggi per cui le provincie od i comuni, attraverso i quali debbono passare delle condutture di acqua, siano obbligati a dare il passaggio.

Voce. Sono obbligati; c'è il codice civile!

DE NAVA. No, il codice civile non ci entra; ed è una questione questa che ha dato occasione a molteplici discussioni nella giurisprudenza amministrativa. Fu il Consiglio di Stato che decise in un memorando parere che non potevano le provincie ed i comuni rifiutarsi a dare il passaggio; e che si dovesse soltanto discutere sul canone da pagare.

Ma quando si venne a questo punto: in qual modo e da chi dovesse fissarsi il canone, sorsero gravi contestazioni.

È evidente dunque l'opportunità di disciplinar la materia, e quest'articolo comincia dal sancire implicitamente l'obbligo di concedere il passaggio. In secondo luogo si vuole stabilire quale sia la giurisdizione che